

www. Fiat Coupé .it

Una Passione che non può finire...

Prima di iniziare a seguire la guida ti invitiamo a leggere le 3A

Aiutaci: Se anche tu vuoi aiutare la grande comunità degli appassionati di fiat coupé con una guida? Invia la in formato doc all'indirizzo info@fiatcoupe.it oppure inseriscila nell'apposita sezione del nostro forum all'indirizzo www.fiatcoupe.it/forum.html

Avvertenze: La presente guida è consigliata a coloro che hanno almeno una minima conoscenza di meccanica e/o almeno hanno un minimo di praticità. www.fiatcoupe.it non è responsabile di danni e del contenuto delle presenti guide che hanno solo scopo illustrativo.

Attenzione: Questa è una guida gratuita reperibile su www.fiatcoupe.it
Se qualcuno ti ha chiesto denaro segnalacelo quanto prima prenderemo provvedimenti.

NORME RIGUARDANTI IL TUNING

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Ufficio provinciale della motorizzazione di Bologna
Prot. N.5619.060.0 Bologna lì, 22 luglio 2003

Oggetto: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 del c.d.s), modifiche costruttive (art.78 del c.d.s.).

Uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all'art.151 del c.d.s. (art.153, c.9)

1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE

Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'art.78 del c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell'art.153, comma 9.

Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell'art.151, sono sanzionabili ai sensi dell'art.72, anche se non vengono usate.

2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE

Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione :

possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità del conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.

3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA

Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).

Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.

4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI

Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso.

5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL'AUTOVETTURA

Le direttive comunitarie non prevedono un'altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta di circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi.

Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni.

In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell'art. 78 del c.d.s.

6. VETRI SCURI

Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l'obbligo della omologazione degli stessi.

Gli estremi dell'omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurri o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza.

Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri.